

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

*

Il giorno 11 ottobre 2024, alle ore 20.30, presso la sede sociale di Vittorio Veneto (TV), Piazzale Consolini n. 2, regolarmente convocata dal Presidente mediante avviso spedito nei modi e nei tempi di cui all'art. 12 dello statuto sociale, si è riunita, in seconda convocazione l'**assemblea straordinaria** dei soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "A.S.D. VITTORIO ATLETICA", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione del Presidente sulle norme del D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche introdotte con il D. Lgs. 120/2023 e del D. Lgs. n. 117/2017: necessità di adeguare lo Statuto dell'Associazione ai principi indicati dalle citate norme;
- 2) Proposta di approvazione di nuovo testo dello Statuto e contestuale abrogazione del testo previgente;
- 3) Determinazioni correlate e conseguenti ai punti di cui sopra.

Assume la presidenza dell'assemblea il presidente del Consiglio Direttivo dott. Roberto Biz che propone come segretario verbalizzante l'avv. Marco Caliandro, a tale scopo intervenuto, che accetta.

Sono presenti n. 22 associati su 22 iscritti di cui n. 18 in proprio e n. 4 per delega.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 12 per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

*

- 1) **RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLE NORME DEL D. LGS. 36/2021 E SUCCESSIVE MODIFICHE INTRODOTTE CON IL D. LGS. 120/2023 E DEL D. LGS. N. 117/2017: NECESSITÀ DI ADEGUARE LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AI PRINCIPI INDICATI DALLE CITATE NORME.**

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il presidente, il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto.

Il Presidente illustra le novità previste dal D.lgs. 36/2021 "*Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*", informando i presenti che è adesso indispensabile che gli Statuti delle Associazioni sportive Dilettantistiche, per essere iscritti al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche, debbano prevedere:

- a) espressa indicazione della sede legale;
- b) denominazione dell'A.S.D.;

- c) indicazione dell'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- d) indicazione del soggetto a cui è attribuita la rappresentanza legale;
- e) assenza di fini di lucro;
- f) norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del Codice civile;
- g) obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- h) modalità di scioglimento dell'associazione;
- i) obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Prosegue illustrando brevemente le principali novità introdotte dalla riforma dello sport.

Infine, il presidente riferisce della riflessione nata nell'ambito del Consiglio Direttivo per approfittare della necessità di aggiornare lo statuto sociale per diventare ente del Terzo settore, in applicazione del D. Lgs. n. 117/2017 *"Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"*.

In effetti, per la tipologia di attività svolta e per i principi da sempre condivisi nella gestione sociale, tale qualificazione risulterebbe più confacente alla realtà dell'associazione, tanto è vero che le principali attività svolte in favore dei propri associati (avvalendosi in modo prevalente dei volontari propri associati), dei loro familiari, dei tesserati o di terzi, trovano menzione delle c.d. "attività di interesse generale" di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017:

- a) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in via stabile e principale ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b) del D.lgs. 36/2021 in quanto associazione riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs. 36/2021;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Al termine della presentazione il presidente propone di non modificare semplicemente lo statuto per non rischiare di non inserire alcune previsioni inderogabili previste dalle citate normative, oppure di lasciare all'interno dello statuto previsioni in contrasto con esse, ma propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al D.lgs. 117/17 e al D.lgs. 36/2021.

Chiede quindi ai presenti di intervenire sul tema.



Dopo breve discussione e utili approfondimenti i presenti ritengono esaurientemente trattato il successivo punto.

*

2) PROPOSTA DI APPROVAZIONE DI NUOVO TESTO DELLO STATUTO E CONTESTUALE ABROGAZIONE DEL TESTO PREVIGENTE.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto, cui segue un breve dibattito, durante il quale gli associati chiedono delucidazioni su alcuni aspetti generali, a cui il presidente fornisce esauritiva risposta.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con voto palese e l'esito è il seguente:

Favorevoli n. 22

Contrari n. 0

Astenuti n. 0

L'assemblea, all'unanimità dei presenti, delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

*

3) DETERMINAZIONI CORRELATE E CONSEGUENTI AI PUNTI DI CUI SOPRA.

Il Presidente informa che - approvato il testo del nuovo statuto - si deve adesso provvedere a registrare lo stesso all'Agenzia delle Entrate, e trasmettere alla Federazione Italiana di competenza per consentire la registrazione anche al fine del mantenimento dell'iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Contestualmente, si dovrà provvedere a fare richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di ETS individuata

Dopo brevi riflessioni dei presenti, l'assemblea straordinaria, all'unanimità, delibera di dare mandato al presidente, in quanto legale rappresentante dell'Associazione, perché proceda alle necessarie trasmissioni e/o registrazioni, con facoltà di delega a soggetto individuato dallo stesso legale rappresentante per lo scopo, autorizzando il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del RUNTS per adeguare lo statuto al D.lgs. 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

Al termine della discussione il presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 22.45 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.



Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(dott. Roberto BIZ)

IL SEGRETARIO

(avv. Marco CALIANDRO)

DICHIARAZIONE DI AUTENTICA DEL VERBALE

Il sottoscritto Roberto Biz, nato a Vittorio Veneto (TV), il 11.02.1977 e residente a Vittorio Veneto (TV), in via Tragol del Roa n. 78 - (C.F. BZIRRT77B11M089Z) nella sua veste di Presidente e legale rappresentante della Associazione denominata "A.S.D. VITTORIO ATLETICA" (C.F. e P.IVA 04917790265), con sede a Vittorio Veneto (TV), Piazzale Consolini, n. 2.

DICHIARA

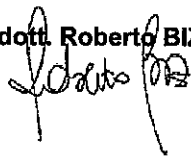
che il presente estratto di verbale corrisponde al verbale autentico riportato nel libro verbali delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea dei soci dell'associazione che rappresenta.

In fede.

Vittorio Veneto (TV), lì 12 ottobre 2024.

IL PRESIDENTE

(dott. Roberto BIZ)





[The body of the document is crossed out by a large diagonal line.]

Provincia di Treviso
Vittorio Veneto

STATUTO

"Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale

VITTORIO ATLETICA"

TITOLO I Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 - Denominazione e sede

Le associazioni sportive dilettantistiche G.S. ATLETICA LIBERTAS

VITTORIO VENETO A.S.D., con Sede in Vittorio Veneto (TV) 31029,

P.le Consolini n. 2 (C.F. 84003720269 - P.IVA 01771820261 - Cod.

FIDAL TV347) e NUOVA ATLETICA SAN GIACOMO A.S.D., con Sede in

Sede in Vittorio Veneto (TV) 31029, Via Mezzavilla n. 82 (C.F.

02443870262 - P.IVA 02443870262 - Cod. FIDAL TV377), attraverso

una fusione per unione con proprie delibere assembleari del 21

dicembre 2017, hanno costituito in data 29 dicembre 2017 una

associazione sportiva dilettantistica, disciplinata dagli artt.

36 e segg. Codice Civile denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DI-

LETTANTISTICA VITTORIO ATLETICA", con sede nel Comune di Vitto-

rio Veneto, in Provincia di Treviso.

Con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci del 11 otto-

bre 2024, l'associazione ha inteso rinnovare il proprio statuto,

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legi-

slativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., dal primo libro del

Codice civile e dal D.lgs. 36/2021 e s.m.i., a seguito del quale

l'associazione assume la denominazione di **"VITTORIO ATLETICA -**

Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale",

in breve **"VITTORIO ATLETICA A.S.D. A.P.S."** (d'ora in poi

Roberto

[Signature]



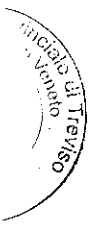
"Associazione").

Negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio ai fini del mantenimento del riconoscimento sportivo l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD. La qualifica di "associazione di promozione sociale" e l'acronimo APS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto della sua iscrizione nella sezione APS del RUNTS ed in costanza della stessa.

L'Associazione aderisce alla FIDAL - Federazione Italiana Di Atletica Leggera, procedendo annualmente all'affiliazione e svolgendo le procedure di tesseramento, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento dell'ente nazionale.

L'Associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante ai sensi dell'articolo 6.3 del D.lgs. 39/2021, riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente, oltre ad ogni altra informazione utile ai fini dell'iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

L'Associazione ha la sede legale in P.le Consolini n. 2 nel comune di Vittorio Veneto in provincia di Treviso. Eventuali variazioni di sede nell'ambito del medesimo comune possono essere approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo e non



comportano modifica statutaria. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Articolo 2 - Finalità sociali ed oggetto

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore educativo, culturale, sportivo e ricreativo con lo scopo di:

a) sviluppare e diffondere le attività sportive dilettantistiche connesse agli sport e alle discipline sportive connesse alla disciplina dell'atletica leggera, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina e, più in generale, delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina;

b) promuovere lo svolgimento di attività che apportino crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita;



c) promuovere la diffusione dell'attività sportiva per tutti

per il benessere psicofisico, favorendo il collegamento tra lo

sport e la famiglia, l'ambiente e le istituzioni educative so-

ciali e sanitarie;

d) promuovere e sviluppare l'associazionismo, in tutte le sue

forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;

e) promuovere iniziative in favore dei giovani, degli emar-

ginati, dei diversamente abili, di persone con disagio sociale

e persone appartenenti ad altre categorie fragili per agevolarne

l'inserimento nella società;

f) promuovere il rispetto del principio di pari opportunità

per garantire condizioni di uguaglianza tra uomini e donne;

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associa-

zione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, con-

duzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature

sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina spor-

tiva.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distri-

buiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione,

nonché fondi, riserve o capitale.

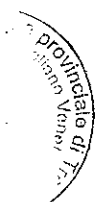
L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità

della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli as-

sociati, dall'elettività delle cariche associative.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più

delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5



del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in favore dei

propri associati, dei loro famigliari, dei tesserati o di terzi,

avvalendosi in modo prevalente dei volontari propri associati:

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Decreto

Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in via stabile e principale

ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e

l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi

dell'articolo 7.1, lettera b) del D.lgs. 36/2021 in quanto As-

sociazione riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo

10 del D.lgs. 36/2021;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai

sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifica-

zioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con

finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

L'Associazione garantisce la partecipazione dei propri atleti e

dei propri tecnici alle assemblee degli Organismi Sportivi per

consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti nei rispet-

tivi Consigli.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo

statuto, alle norme e alle direttive del CONI e del CIP e della

FIDAL, accettando eventuali provvedimenti disciplinari che gli

organi competenti potranno disporre a suo carico, nonché le

decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte



le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare
attinenti alla vita dell'Associazione.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore. Nel caso l'Associazione esercitasse attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

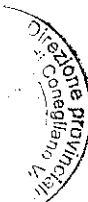
Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II Della vita associativa

Articolo 4 - Associati

Possono associarsi all'Associazione le persone fisiche che



condividono le finalità e gli scopi associativi e che si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.

La qualifica di associato si acquisisce all'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo nei 60 giorni successivi alla presentazione della domanda di ammissione, potrà procedere, in ogni caso, al rigetto della domanda dell'aspirante nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata all'interessato. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della delibera.

La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Le quote associative sono personali, non sono trasferibili,

Roberto

M

rivalutabili né restituibili agli associati.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni deliberate dell'associato minorenne.

L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.

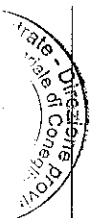
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto in Assemblea;
- c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche



sociali;

d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale.

Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio direttivo.

I soci sono tenuti a mantenere una irreprensibile condotta ai fini sportivi, che deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità

Debito

M



sportive.

Articolo 6 - Recesso, decadenza ed esclusione dei soci

La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.

L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio direttivo.

Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio direttivo.

Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.

Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.



provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne pro-

pongono l'ordine del giorno;

b) almeno la metà più 1 dei componenti il Consiglio direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Sono ammesse le audio/video assemblee come regolamentato dal presente statuto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione", con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli

intervenuti.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

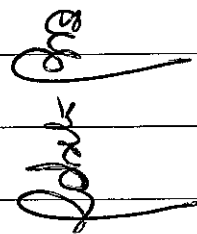
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

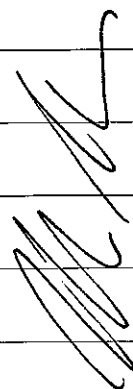
Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del





giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare
 possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori
 dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno
 con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 9 - Partecipazione all'Assemblea

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie
 dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento
 delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disci-
 plinari in corso di esecuzione.

Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in Assemblea,
 per mezzo di delega scritta, un altro associato.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro
 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione
 del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Fino al momento dell'approvazione del preventivo il Consiglio
 direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del
 preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.

In particolare, l'Assemblea ordinaria:

a) elegge i componenti del Consiglio direttivo previa defi-
nizione del loro numero;

b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;

c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi

l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di ado-
 zione e modifica di eventuali regolamenti sociali e i modelli

organizzativi e di controllo, nonché i codici di condotta, previsti dall'art. 16 c. 2 del d.lgs. 39/2021;

d) nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, qualora istituito;

e) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, qualora previsto;

f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; si pronuncia sugli eventuali ricorsi proposti avverso i rigetti sulle domande di ammissione;

g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

h) delibera sull'acquisto o la cessione delle proprietà immobiliari dell'Associazione;

i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;

b) sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

c) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Roberto Pina

Roberto Pina



Articolo 12 - Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di qualunque numero di associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, Codice civile.

Articolo 13 - Audio/video Assemblee

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

È in ogni caso necessario che:

- comunque, debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare

... i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di

constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo

della riunione;

- venga garantita la discussione in tempo reale delle que-

stioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e

la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso

la sede nei giorni precedenti l'adunanza;

- sia garantita la possibilità di partecipare alle vota-

zioni;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo

reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione

sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmet-

tere, ricevere e visionare documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-

dio collegati o audio-video collegati (a cura dell'Associazione)

nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera

tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure

trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la ste-

sura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi

audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento

delle proprie funzioni, il presidente dell'Assemblea può farsi

coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei

Roberto



luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 14 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il presidente.

Il Consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio direttivo uscente.

La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP.

in di Tiviso

Il Consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del Consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.

Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente art. 13 dello statuto.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2 del D.lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo del D.lgs. 112/2017.

Il Consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Roberto Pina

M. Pina



Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 15 - Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio direttivo e del presidente

Il Consiglio direttivo decade:

- a) per la mancanza della metà più 1 dei suoi componenti a causa di dimissioni contemporanee;
- b) per impedimento definitivo;
- c) per vacanza.

In queste ipotesi il presidente del Consiglio direttivo o, nei casi di cui al comma 1 lettera b), anche il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea straordinaria, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo gli affari urgenti e l'ordinaria amministrazione in regime di prorogatio.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del Consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del Consiglio con il subentro dei primi candidati non eletti nella votazione alla carica di consigliere. Se il numero dei candidati non è sufficiente al reintegro dei consiglieri decaduti, il Consiglio proseguirà fino alla celebrazione dell'Assemblea, che verrà convocata senza

indugio e che procederà all'elezione dei componenti mancanti del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 - Convocazione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce:

- a) su iniziativa del Presidente almeno due volte all'anno, ed ogni volta che lo ritenga necessario;
- b) su richiesta della maggioranza dei consiglieri, che presenta gli argomenti di discussione al presidente, il quale effettuerà la convocazione alla prima data utile.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

Articolo 17 - Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
- b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie;

Roberto



- | | |
|----|---|
| c) | determinare l'importo delle quote associative; |
| d) | assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione; |
| e) | assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione; |
| f) | assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché dei volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo; |
| g) | la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; |
| h) | l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali; |
| i) | l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti; |
| j) | la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio direttivo stesso; |
| k) | redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati; |
| l) | adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei |

soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'Assemblea;

m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;

n) la nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6 del D.lgs. 36/2021;

o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 18 - Il presidente

Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo con la maggioranza dei voti dei presenti.

Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 19 - Il vicepresidente

Sostituisce il presidente in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 - Il segretario e il tesoriere



Il segretario, temporaneamente impedito è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.

Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.

Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 21 - Organo di controllo

L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea, anche in via facoltativa in assenza delle condizioni previste dall'art. 30

Sezione

comma 2 del Codice del Terzo Settore, e i suoi componenti devono essere individuati tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Quando si dovessero presentare le condizioni previste dall'art. 30 comma 2 del Codice del Terzo Settore, la nomina dell'organo di controllo diventa obbligatoria. Resta in carica 3 anni e può essere monocratico oppure collegiale. Nel secondo caso è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti.

Svolge tutti i compiti previsti dall'art. 30 commi 5 e 6 del Codice del Terzo Settore.

Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31 comma 1 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea ordinaria procede a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Tale funzione potrà essere svolta dall'organo di controllo purché tutti i componenti siano iscritti presso il registro dei revisori.

TITOLO IV Patrimonio e scritture contabili

Articolo 22 - Il bilancio di esercizio

La redazione e la regolare tenuta delle scritture contabili e del bilancio di esercizio è obbligatoria e deve rispettare quanto

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



indicato dall'art. 13 commi 1, 2 e 3 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il Consiglio direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.

Articolo 23 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 24 - Il patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio è costituito:

- a) da beni mobili e immobili;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'associazione; - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- quote associative e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e lasciti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo

no Entete - 7)

settore e relativo decreto ministeriale;

- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;

- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio così composto e comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

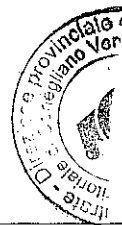
TITOLO V Dei lavoratori e volontari

Articolo 25 - Lavoratori e volontari

L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dei volontari associati, che sono persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e

Roberto Pao

ME



delle comunità beneficiarie delle sue azioni, in modo personale,

spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti,

ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

sono iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun

modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rim-

borsate le spese effettivamente sostenute e documentate per

l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni pre-

ventivamente stabilite dal Consiglio direttivo nel rispetto del

Codice del Terzo Settore. Le spese sostenute dai volontari pos-

sono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti

dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e

s.m.i..

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi

di collaborazioni sportive o prestazioni di lavoro autonomo o

di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque

salvo quanto previsto dalla normativa.

Tutti i rapporti di lavoro sportivo sono quelli previsti dal

D.lgs n. 36/2021 e dalle disposizioni emanate dagli organi com-

petenti in materia di attività sportiva dilettantistica.

Per tali prestazioni attinenti agli scopi sociali possono essere

rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al

vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in

occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio

comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

TITOLO VI Disposizioni finali

Articolo 26 - I Tesserati

I tesserati sono le persone fisiche che mediante la procedura di tesseramento aderiscono agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

- a) atleti;
- b) dirigenti sociali e soci;
- c) giudici/arbitri;
- d) dirigenti;
- e) tecnici, istruttori;
- f) altre qualifiche previste dai suddetti Organismi;
- g) altri tesserati agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è Affiliata.

L'Associazione, con l'affiliazione agli Organismi Sportivi, deve

Roberto Pina

Roberto Pina

garantire ai soci ed ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati.

I tesserati agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture in uso all'Associazione e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III - Capo I - artt. 15 e 16 del D.lgs. 36/2021.

Articolo 27 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 12 comma 3 del presente Statuto, con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentato da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi nel rispetto dell'art. 9 comma 1 del Codice del Terzo Settore, e comunque previo il parere favorevole dell'ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione prevista alla legge.



Articolo 28 - Clausola compromissoria

Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al Collegio Arbitrale eventualmente previsto dai regolamenti dell'Ente FIDAL - Federazione Italiana Di Atletica Leggera.

A tal fine troveranno applicazione le norme previste dallo statuto e dai vigenti regolamenti della FIDAL - Federazione Italiana Di Atletica Leggera.

Articolo 29 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, il Codice del Terzo Settore, e in subordine, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e del D.lgs. n. 36/2021.

*

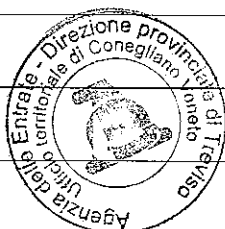
Il presente statuto è approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 11 ottobre 2024.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

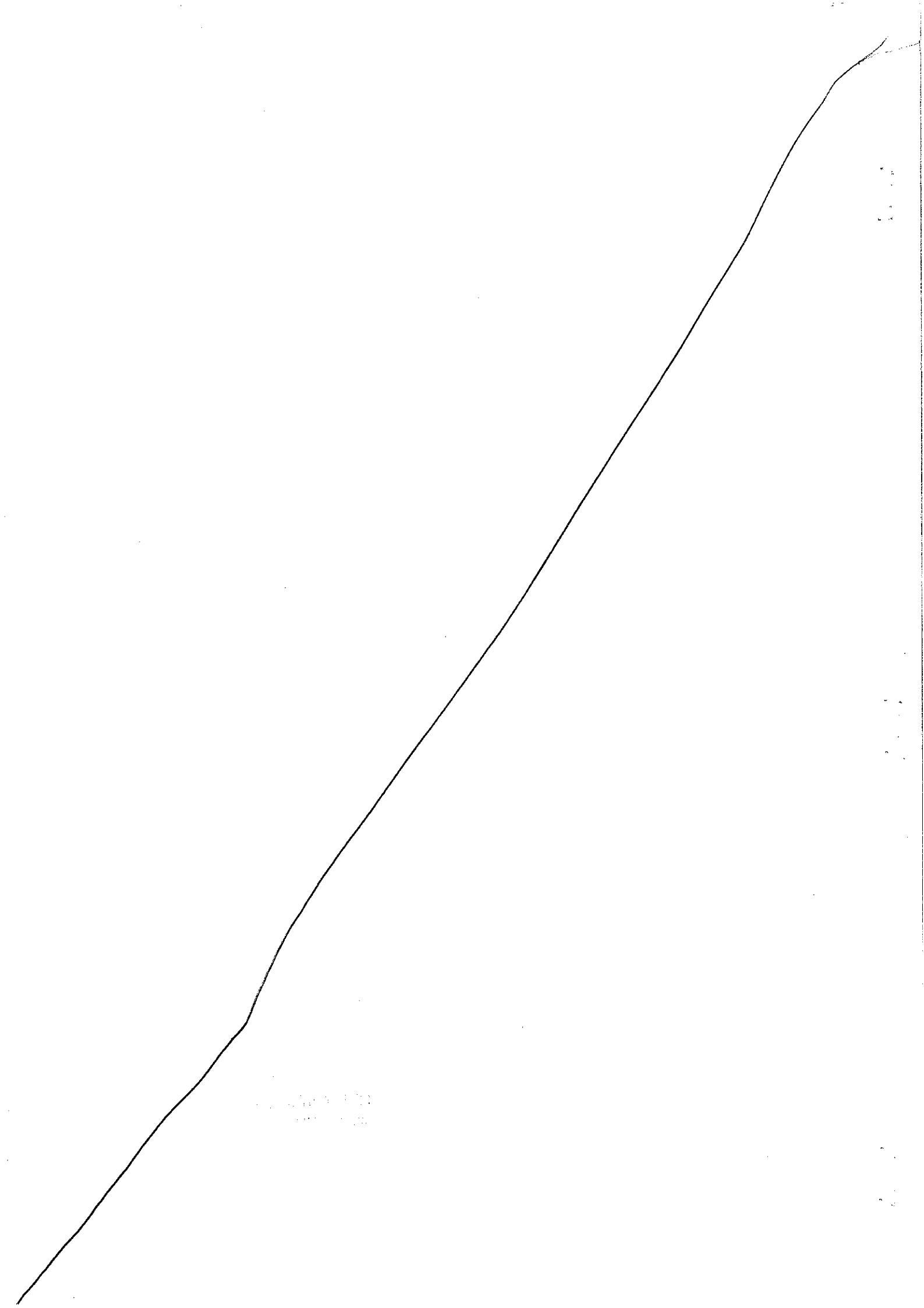
(dott. Roberto Biz)

REGISTRATO A CONEGLIANO - VITTORIO VENETO
addi 20/10/2025 al n° 868 serie 3
riscossi € 11 11 (euro 11 11)
ESENTE



IL FUNZIONARIO (C)
Angelo Enrico

Firma su delega del Direttore Provinciale, P. DELUCA





DIREZIONE PROVINCIALE DI: TREVISO

UFFICIO TERRITORIALE DI: CONEGLIANO-VITTORIO VENETO

Registrazione di Atto Privato

Il 20/10/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T53, serie 3, numero 868

data di stipula: 11/10/2024

ident.vo telematico: T5325L000868000JJ per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 84003720269

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

84003720269				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

IL FUNZIONARIO (*)
Angelo Errico

*) Firma su delega del Direttore Provinciale, P. DE LUCA

